



**Tribunale di Verona**  
**Sezione II civile**

Il Giudice,

- vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 4.5.20 da **Ballini Elena** e la documentazione allegata;
- ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente residente in Castelnuovo del Garda e quindi in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Verona;
- letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi Dott.ssa Silvia Passilongo, datata 28.4.2020;
- rilevato che la ricorrente, persona fisica non esercente attività di impresa, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, può accedere alla procedura di liquidazione;
- rilevato che la ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non ha in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- rilevato che la ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che pur essendo percettrice di un reddito da lavoro dipendente di certo non modesto, non risulta comunque in grado di far fronte con regolarità ai propri debiti già scaduti quali elencati a pagina 4 del ricorso (e a pagina 12 della relazione), tenuto conto in particolare dell'ingente debito di euro 85.780,00 verso Ballini Giancarlo e di quello per euro 215.227,84 verso Banco BPM e di euro 150.499,12 verso Cooperativa Savio assunti in qualità di fideiussore divenuti già esigibili, stante il mancato pagamento da parte del debitore principale garantito Anna Maka srls;
- rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti per restituzione di prestiti, in qualità di fideiussore con inadempimenti già attuali del debitore principale, debiti per imposte e tasse, debiti per acquisto di beni, passivo di conto corrente) e patrimoniale (proprietà di un motociclo e reddito da lavoro dipendente quale dirigente di Ater) della ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e che quale liquidatore possa essere nominata l'avv. Patrizia Schifano, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- ritenuto che il provvedimento ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché



dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

- rilevato che, allo stato, la ricorrente ha in essere: 1) con Unicredit spa un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con trattenuta mensile in busta paga di euro 450,00; 2) all'esito di pignoramento presso terzi e successiva procedura esecutiva mobiliare, l'assegnazione (con provvedimento del GE in data 11.1.18) a favore di Arca Servizi srl di una ulteriore quota di stipendio pari ad euro 796,00 mensili. Giusto il disposto dell'art. 14quinquies lett. b) legge 3/12 per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) ai creditori Unicredit spa e Arca Servizi srl e al terzo Ater, dette trattenute non dovranno più essere operate e i relativi importi andranno ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per provvedere alla soddisfazione dei creditori (ivi compresi Unicredit spa e Arca Servizi srl), nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Infatti, pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e le ipotesi della cessione del quinto dello stipendio e della assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva, va tuttavia considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"), in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenti in caso di procedura di sovraindebitamento. Analogamente, quanto alle conseguenze del fallimento del debitore rispetto agli effetti dell'assegnazione del credito all'esito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento del terzo *debitor debitoris*, eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), perché eseguito con somme del debitore e di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l'antioriorità dell'assegnazione del credito (cfr. Cass. 1611/00; Cass.6737/05; Cass. 463/06;



Cass. 18714/07; Cass.5994/11; Cass. civ. 7508/ 11; Cass.1227/16; Cass. 19947/17). D'altra parte va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia, escludendo la possibilità di falcidia solo rispetto ai crediti costituiti da tributi propri dell'Unione Europea, all'iva ed ai crediti per ritenute operate e non versate. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti per finanziamenti assistiti da garanzia mediante cessione del quinto dello stipendio ovvero rispetto ai crediti in relazione ai quali il creditore abbia ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione di crediti futuri del debitore verso un terzo, sicché aderendo alla opposta tesi, secondo cui gli stessi dovrebbero sempre e comunque essere soddisfatti per intero mediante la prosecuzione della trattenuta stipendiale, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma. E, in concreto, tenuto conto che quella verso società finanziarie garantite da cessione del quinto dello stipendio costituisce notoriamente una delle principali ragioni di indebitamento (specie dopo che, con la legge 80/05 il ricorso a questa modalità di finanziamento è stato consentito anche ai dipendenti privati ed ai pensionati), la tesi secondo cui detti debiti non sarebbero suscettibili di falcidia e ristrutturazione, comporterebbe l'impossibilità di fatto per una amplissima platea di soggetti di accedere ai benefici delle procedure del sovraindebitamento, il che contrasta con tutta evidenza con lo scopo e con la ratio della legge 3/12;

- rilevato che, come verificato anche dal gestore della crisi, la ricorrente è percettrice di redditi da lavoro dipendente per circa euro 4.200,00 netti mensili.

La ricorrente ha elencato spese per il proprio mantenimento per complessivi euro 1.700,00 mensili, importo che il gestore ha verificato essere congruo in base alla rilevazione Istat della spesa media annuale di un nucleo familiare composto da una coppia senza figli. Va tuttavia considerato che del nucleo familiare della ricorrente fa parte anche il compagno Spadaro Antonio, il quale – come verificato dal gestore – a partire dal novembre 2017 svolge attività imprenditoriale individuale di gestione dell'attività di country house, a seguito di affitto della relativa azienda stipulato con Anna Maka srls. Anche lo Spadaro, quindi, è senz'altro percettore di reddito e, quindi, deve contribuire alle spese fisse del nucleo familiare. In particolare, avuto riguardo alla elencazione delle spese di cui alle pagine 8 e 9 del ricorso, devono ritenersi da suddividere a metà tra la ricorrente e lo Spadaro quelle per locazione (euro 300,00 mensili), utenze (euro 350,00 mensili) e manutenzione casa (euro 100,00 mensili). Pertanto, ponendo a carico della ricorrente solo la metà dei costi appena elencati, l'importo complessivo della quota di stipendio da destinare al sostentamento della Ballini (e, quindi, sottratto alla liquidazione) va più correttamente determinato in euro mensili 1.400,00 mensili (peraltro corrispondente alla metà della spesa media per un nucleo composto da coppia senza figli stimata dall'Istat);

- visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012

**P.Q.M.**



1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **Ballini Elena**, nata a Bussolengo (Vr) il 22.1.1968 e residente in Castelnuovo del Garda (Vr) via Colombarola n. 13 (cod.fisc BLLNE68A62B296L);
2. nomina liquidatore l'avv. Patrizia Schifano;
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Ballini Elena oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
4. dà atto che, per effetto della apertura della procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento a Unicredit spa, Arca Servizi srl e Ater ad opera del liquidatore, dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di Ballini Elena operate da Ater;
5. dispone che, a cura del liquidatore, della domanda e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del tribunale e sul sito web "Il Caso.it";
6. dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel pubblico registro automobilistico relativamente al ciclomotore Piaggio targato DA96213
7. esaminati gli atti e i documenti, dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente nella misura di € 1.400,00 netti mensili.

Si comunichi alla ricorrente, all'OCC, al gestore della crisi dott.ssa Silvia Passilongo ed al liquidatore nominato

Verona, 18.5.20

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**

